

ORIGINALE

Reg. Delib.



COMUNE DI CITTANOVA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

OGGETTO:

ADESIONE ALLA SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. ASMENET CALABRIA
PREVIA REVOCA DELIBERA C.C. N.2/06

no duemilanove addi **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **13,30**, nella sala
adunanze del palazzo municipale, con l'assistenza del Segretario Generale
ssa Caterina Paola ROMANO', il **COMMISSARIO PREFETTIZIO, Dott.ssa**
ria **Grazia NICOLO'**, nell'esercizio delle competenze e dei poteri del
NSIGLIO COMUNALE, conferiti dal Prefetto della Provincia di Reggio
abria con Decreto prot. n. 54665/W/Areall in data 1/9/2008, qui pervenuto in
a 3/9/2008 al prot. n.12978, provvede a deliberare sulla proposta relativa
ggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 27/09/2005 con la quale l'Ente aderiva alla società consortile a.r.l. ASMENET Calabria al fine di usufruire dei servizi erogati;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 20/01/2006 di revoca dell'adesione ad ASMENET e di adesione ad AS Inform@, finalizzata alla partecipazione alla gara Regionale per la realizzazione del progetto di Centro Servizi Territoriali della Provincia di Reggio Calabria di cui la AS Inform@ è stata esclusa;

PREMESSO:

- che i servizi di e-government si presentano con caratteristiche e modalità di fruizione direttamente connesse al territorio di competenza e che le ridotte dimensioni organizzative e finanziarie, il fabbisogno di competenze professionali elevate, nonché un'offerta di mercato a basso potenziale contrattuale rendono spesso difficile per i Comuni medio - piccoli realizzare progetti che consentano lo svolgimento di attività di amministrazione digitale del territorio;
- che occorre, pertanto, ampliare i bacini d'utenza, rendendo così possibile l'erogazione di servizi che richiedono un più vasto territorio e una più ampia platea di destinatari;
- che per realizzare forme di integrazione – mirate a favorire una gestione di servizi e compiti in scala strategicamente ed economicamente più congruente – occorre realizzare processi di unificazione o di strutturata cooperazione rivolti alla costituzione di poli di servizio specializzati;
- che è quindi necessaria l'esistenza di strutture di servizio che avviino e supportino il processo di erogazione di servizi di e-government e, facendosi carico della gestione, mettano a disposizione di un'aggregazione di comuni le risorse tecnologiche e il know how indispensabili;
- che nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regione Calabria è stato siglato il 21 aprile 2005 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie, dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione e dalla Regione Calabria, un "Accordo di Programma Quadro (APQ) Società dell'informazione per la realizzazione di interventi finalizzati alla modernizzazione della P.A. e allo sviluppo della Società dell'Informazione";
- che tale Accordo si pone come obiettivo la concretizzazione e il potenziamento di alcune delle linee strategiche previste dal Piano regionale per la Società dell'Informazione, mediante la diffusione dell'Information & Communication Technology nei settori della pubblica amministrazione, dell'educazione pubblica e dei sistemi produttivi, in linea con i piani e i programmi nazionali del MIT, e che a tal fine sono destinate specifiche risorse ripartite tra CIPE, con la delibera n.17/03, e fondi europei POR 2000-2006;
- che nell'ambito del citato APQ si prevede l'attivazione di Centri Servizi Territoriali (CST) che abbiano l'obiettivo di garantire la maggiore copertura territoriale della diffusione dei servizi innovativi, al fine di eliminare il digital-divide tra i Comuni medio piccoli e il resto delle istituzioni e di realizzare un efficace sistema per la diffusione e il riutilizzo delle soluzioni di e-government;
- che la costituzione dei CST permetterà di cogliere sinergie organizzative, tecnologiche ed economiche necessarie per il raggiungimento di significativi obiettivi di sviluppo della quantità e della qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese che singolarmente i piccoli comuni non possono raggiungere;

CONSIDERATO:

- che il Consorzio ASMEZ, è un ente senza fine di lucro a maggioranza pubblica (enti locali), cui aderiscono oltre 1520 enti locali che ha come obiettivo il supporto ai consorziati per l'introduzione delle innovazioni tecnologiche e gestionali;
- che ASMEZ è particolarmente attivo nel sostegno e nello sviluppo di attività a favore dei piccoli comuni e che, in virtù di tale impegno, l'Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia (ANPCI) - associazione rappresentativa di enti locali con popolazione inferiore ai 5mila abitanti – è entrata a far parte del Consorzio, affiancandosi agli altri enti no profit consorziati tra cui: ANCI Campania, AICCRE Campania e Lega delle Autonomie Calabria;



VIS
Leg
DA
assc

RESO ATTO:

che obiettivo primario del CST è quello di garantire supporto tecnologico, organizzativo e gestionale agli Enti, al fine di consentire loro una soddisfacente operatività ed economie di gestione paragonabili a quelle degli Enti di medie e grandi dimensioni assicurando la disponibilità di servizi adeguati anche nei territori a rischio di marginalità. Tali obiettivi saranno raggiungibili grazie alla condivisione di competenze normative, legali ed amministrative proprie del governo del territorio e attraverso la diffusione ed il riuso delle soluzioni sviluppate nell'ambito dei progetti nazionali relativi all'e-government;

che i CST devono essere costituiti da forme aggregative autonome tra comuni piccoli e medi che condividono risorse umane, tecnologiche e finanziarie al fine di avvalersi di servizi in forma associata;

CONSIDERATO:

che nell'ambito del Piano di azione e-Government di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002, il Consorzio ASMEZ ha realizzato il progetto denominato ASME.NET, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in data 11 novembre 2002, - ammesso al cofinanziamento, a seguito dell'istruttoria della Commissione di valutazione istituita dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, conclusasi con provvedimento del 13 giugno 2002, che vede come enti cofinanziatori la Regione Campania (Delibera di G.R. n°2009 del 17 maggio 2002) e la Regione Calabria (Decreto Dirigenziale n°13929 del 01 ottobre 2003);

che la realizzazione di un CST rappresenta - sia sotto il profilo aggregativo che organizzativo e funzionale - una naturale evoluzione del progetto ASMENET, di cui questo Comune ha già usufruito dei relativi servizi;

che per aderire ad ASMENET Calabria, a norma dell'art. 6 dello statuto societario, occorre sottoscrivere una quota pari a 0,1 €/abitante per i Comuni e 0,01 €/abitante per le Province e le Comunità Montane, per un importo per questo ente di 1.055,50 Euro;

che ai sensi dell'art.42 comma 2 lettera e del D.Lgs.267/00 e s.m.i (TUEL), il Consiglio Comunale è competente in materia di partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

ISTO:

lo statuto con atto numero di repertorio 120 del 29/7/05 del notaio Massimo Prodigio, con il quale - in conformità al D.Lgs.267/00 e s.m.i (TUEL) - è stata costituita la società consortile ASMENET Calabria a r. l., con sede in Lamezia Terme (CZ) e capitale di euro 10.000,00 (diecimila/00), P.IVA 02729450797;

CHIAMATI:

Il Piano di azione di e-government (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002);

La Delibera CIPE n. 17 del 19 maggio 2003 - "Adempimenti per la programmazione delle risorse attribuite alle aree sottoutilizzate";

Il Documento MIT - "L'e-government per un federalismo efficiente una visione condivisa una realizzazione cooperativa";

Il Documento MIT - L'e-government nelle Regioni e negli Enti locali: Il fase di attuazione

Il Programma Operativo Regionale Calabria 2000-06;

Il Complemento di Programmazione del POR Calabria 2000-06;

Il protocollo d'Intesa sottoscritto in data 20/09/2006, per il cofinanziamento di progetti finalizzati alla costituzione e gestione di Centri Servizi Territoriali per l'erogazione di servizi in forma associata a favore dei Piccoli e Medi Comuni della Calabria.

ISTO l'art.2 c.28 Legge Finanziaria 2008, come impartito dall'art.3 c.1 ter. del D.L.207/2008 convertito in legge 14/2009;

ATO ATTO che per la gestione del servizio di e-government il Comune non partecipa ad alcuna forma associativa;

PROPONE

- 1) di revocare l'adesione all'AS Inform@ ed altri soggetti che perseguano lo stesso scopo oggetto della presente deliberazione e per gli effetti di quanto deliberato con atto C.C. n.2/06;
- 2) di aderire, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs.267/00 e s.m.i (TUEL), l'adesione del Comune alla società consortile a r.l. ASMENET Calabria, al fine di usufruire dei servizi erogati;
- 3) di approvare lo Statuto della Società consortile ASMENET Calabria, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di attribuire, ai fini di assicurare continuità aggregativa con le precedenti esperienze realizzate, alla società consortile ASMENET Calabria il ruolo di capofila e in tale veste di conferirgli fin d'ora mandato per presentare in nome e per conto dell'ente istanze tese ad ottenere provvidenze da circuiti di finanziamento pubblici;
- 5) di impegnare, in particolare, Asmenet Calabria, alla predisposizione di quanto necessario ai fini della partecipazione di questo Ente alle varie opportunità di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- 6) di dare mandato al Sindaco pro tempore per la sottoscrizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
- 7) di darsi atto che questo ente non aderisce ad altre forme aggregative finalizzate alla creazione di Centri di Servizio Territoriali per l'e-government.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- ❖ Vista la su estesa proposta;
- ❖ Visti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs del 18/08/2000 n. 267;

APPROVA

e dichiara immediatamente esecutiva la presente deliberazione



etto della
nune alla
presente
zate, alla
mandato
ircuiti di
fini della
nitari;
nti;
di Centri

<u>NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'</u>	
STATUTO	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1 - Denominazione	
E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile e del Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL) e successive	
modificazioni ed integrazioni, la società consortile a responsabilità limitata denominata "ASMENET CALABRIA	
SOC. CONS. A R.L."	
Articolo 2 - Sede	
La società ha sede nel Comune di Lamezia Terme (CZ).	
L'organo di amministrazione può fissare una diversa ubicazione della sede sociale e istituire, modificare o	
sopprimere sedi secondarie, filiali e dipendenze, istituire agenzie o rappresentanze.	
Articolo 3 - Domiciliazione	
Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.	
Articolo 4 - Durata	
La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento e comunque	
commisurata ai tempi richiesti per il perfetto adempimento degli obblighi scaturenti dai lavori e dalle prestazioni la	
cui esecuzione rientra nell'oggetto o eventualmente insorgenti in connessione con lo stesso.	
OGGETTO	
Articolo 5 - Scopo ed oggetto sociale	
La società ha scopo consortile e perseguirà, senza scopo di lucro, obiettivi di carattere generale nella realizzazione	
di quanto di seguito previsto. Nello svolgimento delle attività consortili la società garantirà che i vantaggi a favore	
dei soci siano ripartiti con criteri mutualistici e non con riferimento all'entità delle quote.	
La Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:	
- realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;	

- sostenere il processo di erogazione di servizi di e-government degli enti locali della Regione Calabria attraverso la	
messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche e di know how specialistico.	
Nella propria attività la società persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e	
realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e,	
contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government. La Società, inoltre, può indirizzare	
proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo di servizi infrastrutturali, anche attraverso la	
condivisione di una serie di utilità comuni (canali di accesso alle banche dati nazionali, centralizzazione dei servizi	
legati al rilascio della CIE o della CNS, etc), rivolti all'interconnessione e all'interoperabilità tra le amministrazioni	
locali e alla cooperazione interamministrativa.	
In particolare, le attività che costituiscono l'oggetto sociale sono, a titolo esemplificativo e non tassativo:	
1. Servizi ai comuni aggregati e alle altre pubbliche amministrazioni residenti sul territorio;	
2. Servizi gratuiti ai cittadini e alle imprese;	
3. Servizi a consumo ai cittadini e alle imprese;	
4. Interscambio delle informazioni e condivisione delle competenze amministrative e gestionali	
5. Organizzazione della domanda e coordinamento amministrativo-gestionale nel settore ICT (acquisti,	
contrattualistica, procedure);	
6. Promozione e coordinamento di progetti di innovazione e di e-gov;	
7. Formazione amministrativa e tecnica ed aggiornamento normativo;	
8. Servizi infrastrutturali (certificazione, autenticazione, protocollo, connettività, provisioning, etc.);	
9. Web Farming e manutenzione di servizi web per conto dei Comuni ed eventualmente altri Enti pubblici;	
10. Coordinamento di funzioni di interscambio e di cooperazione applicativa;	
11. Erogazione di servizi applicativi specifici in ASP;	
12. Produzione informativa, reportistica, studi.	
Nello svolgimento delle proprie attività la società ha il compito di rappresentare all'esterno i consorziati.	

La società potrà, altresì, acquisire partecipazioni in società ed enti, porre in essere qualsiasi operazione	
commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori,	
purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli,	
fideiussioni ed ogni garanzia anche reale, purchè non svolte nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti	
norme di legge ed in particolare della legge 1/91 e D.Lgs 385/93.	
La società, al fine del contenimento dei costi, opererà, in via prioritaria, mediante l'utilizzo di personale:	
- comandato e/o distaccato, dai soci e/o da loro strutture aggregative, ivi comprese consorziate o controllate e/o da	
società specializzate nel rispetto della normativa vigente;	
- a contratto di collaborazione a progetto, occasionale e/o nelle altre forme previste dalla vigente normativa.	
Nello svolgimento delle proprie attività, la Società opererà in coerenza con le linee programmatiche e d'intervento	
adottate dal Consorzio Asmez, consorzio nazionale per l'innovazione tecnologica e gestionale della pubblica	
amministrazione locale, con sede in Napoli alla Via G. Porzio Centro Direzionale Isola G 1, codice fiscale	
06781060634.	
La società realizzerà la parte più importante della propria attività con gli enti locali che la controllano.	
CAPITALE, PATRIMONIO E FINANZIAMENTO DELLA SOCIETÀ	
Articolo 6 - Capitale sociale e soci	
Il capitale sociale sottoscritto, versato ed esistente è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zerozero) diviso in quote	
come per legge.	
In data 9 settembre 2005 con verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Massimo Prodigio di Napoli è stato	
deliberato l'aumento scindibile fino ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zerozero) da eseguirsi entro il 9	
settembre 2008.	
Le quote di capitale devono essere integralmente possedute da enti locali e/o da loro forme aggregative. Ciascuno	
di essi può sottoscrivere una quota di capitale per un corrispettivo pari al numero dei propri abitanti, moltiplicato	
per 0,1 euro ed arrotondato per eccesso all'unità di euro. Per le Province, le Comunità Montane, le Unioni di	

Comuni e le altre forme aggregative di enti locali la quota di capitale sarà ottenuta dividendo per 10 (dieci) il	
numero degli abitanti moltiplicato per 0,1 euro ed arrotondato per eccesso all'unità di euro.	
Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci con la condizione che il detto	
aumento di capitale venga riservato per la sottoscrizione esclusiva da parte di Enti Locali, con esclusione del diritto	
di opzione di eventuali soci non Enti Locali.	
Il capitale sociale può essere aumentato anche con il conferimento di crediti, di beni in natura, di prestazioni	
d'opera o servizi ed, in generale, di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.	
Non possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti.	
Nel caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, in sostituzione della polizza di assicurazione o della	
fideiussione bancaria, il socio, a garanzia dell'obbligo assunto, può versare a titolo di cauzione il corrispondente	
importo in denaro presso la società.	
Articolo 7 - Riduzione del capitale sociale	
Per le decisioni di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2482 e seguenti, Codice Civile.	
Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito	
presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo, Codice Civile, in	
previsione dell'assemblea ivi indicata.	
Articolo 8 - Socio moroso	
Nel caso di morosità di un socio, ai sensi dell'art. 2466, secondo comma, Codice Civile, la vendita della sua quota,	
in mancanza di offerte di acquisto, potrà essere effettuata all'incanto.	
Articolo 9 - Strumenti di debito	
La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art.2483 codice civile con decisione dei soci assunta ai sensi	
dell'art.2479 codice civile.	
La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva	
legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di	
successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che	
non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.	
La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere	
iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della	
maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.	
DIRITTI DEI SOCI	
Articolo 10 - Diritti amministrativi e patrimoniali dei soci	
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale al valore nominale della partecipazione da ciascuno	
posseduta, salvo quanto previsto dal precedente articolo 5 e dal successivo articolo 13 in tema di diritto di voto.	
TRASFERIMENTO DELLE QUOTE - RECESSO DEL SOCIO	
Articolo 11 - Trasferimento delle partecipazioni	
Le quote di partecipazione sono trasferibili a condizione che l'organo amministrativo abbia espresso il proprio	
preventivo gradimento.	
A tal fine, il socio che intenda cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà inviare comunicazione	
scritta, mediante lettera raccomandata, all'organo amministrativo, nella quale sia indicata la persona del potenziale	
acquirente.	
L'eventuale diniego del gradimento, dovrà pervenire al socio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della suddetta	
comunicazione. Qualora entro il predetto termine nessuna comunicazione contraria pervenga al socio, il gradimento	
si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la quota alla persona indicata nella comunicazione.	
Spetta in ogni caso agli altri soci il diritto di prelazione. Pertanto il socio che intenda cedere in tutto o in parte le	
proprie quote, deve darne notizia con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, agli altri soci risultanti	
iscritti nel relativo libro, indicando il numero di quote che intende cedere, il prezzo offertogli, le complete	
generalità del terzo che intende acquistarle ed ogni altra condizione della cessione.	

Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione gli altri soci dovranno comunicare a pena di	
decadenza, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se intendono esercitare, per l'intero	
pacchetto loro offerto in proporzione alle quote possedute, il diritto di prelazione. In tale comunicazione ciascun	
socio potrà altresì precisare la sua eventuale disponibilità ad un maggiore acquisto di quote, nel caso in cui alcuno	
degli altri soci non eserciti il diritto di prelazione stesso.	
Comunque, nell'ipotesi in cui non tutti i soci dovessero esercitare la prelazione ad essi spettante, le quote ad essi	
riservate dovranno essere offerte ai soci che hanno comunicato la loro intenzione ad acquistarle, nei modi e tempi	
suindicati. Qualora questi nei 10 giorni successivi non dovessero manifestare nei modi suindicati la loro intenzione	
di estendere l'acquisto all'intero pacchetto di quote posto in vendita, la prelazione, nella sua totalità diverrà	
inefficace a meno che il socio offerente consenta alla cessione parziale nei limiti della prelazione esercitata.	
Il trasferimento delle quote per le quali è stato validamente esercitato il diritto di prelazione dovrà essere	
perfezionato entro 30 giorni dal completamento della procedura suindicata.	
Nessun diritto di prelazione spetta ai soci in caso di cessione delle quote a favore di società controllate.	
Nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del	
termine. Quanto previsto nel presente articolo si applica altresì in ipotesi di trasferimento della nuda proprietà e di	
costituzione di pegno o usufrutto su quote, nonché di trasferimento a titolo gratuito.	
Articolo 12 - Recesso	
Ciascun socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dagli artt. 2473, 2469 e, ove applicabile, dall'art.	
2497-quater codice civile.	
Il socio che intende recedere dalla società deve dare comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera	
inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.	
La comunicazione deve essere inviata entro 8 giorni dalla data della conoscenza, da parte del socio, del fatto che	
legittima il recesso ovvero dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione	
nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima.	

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio	
del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.	
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo	
legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.	
DECISIONI DEI SOCI	
Articolo 13 - Decisioni dei soci e quorum deliberativi	
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli	
argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei soci sottopongono alla	
loro approvazione.	
I soci partecipano allo svolgimento delle attività consortili attraverso le decisioni deliberate - garantendo	
un'adeguata rappresentanza dei piccoli enti - ed esercitano il controllo sul programma della società. Inoltre	
esercitano il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia della gestione attraverso adeguati strumenti di controllo.	
Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci, le materie di cui all'art. 2479, 2° comma, Codice Civile.	
Ogni socio ha diritto ad un solo voto indipendentemente dalla quota di partecipazione al capitale sociale.	
Salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto, e qualunque sia la forma adottata per le deliberazioni, le	
decisioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza numerica dei soci consorziati.	
Articolo 14- Diritto di intervento e di voto	
Hanno diritto di prendere parte alle decisioni e di esprimere il proprio voto i soci iscritti nel libro dei soci, con	
esclusione dei soci morosi, di quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono	
la sospensione del diritto di voto nonché quelli la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, ove prestate ai	
sensi dell'articolo 2465, Codice Civile, siano scadute o divenute comunque inefficaci.	
Nel caso di decisioni da assumere con metodo assembleare, hanno diritto di intervento in assemblea i soci ai quali	
spetta il diritto di voto.	
Articolo 15- Consultazione scritta e consenso manifestato per iscritto	

Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 16 possono essere adottate mediante	
consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a	
particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti	
gli aventi diritto adeguata informazione. Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto	
possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì	
avvenire in forma digitale.	
Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle	
decisioni dei soci.	
Articolo 16- Decisione dei soci assunta con metodo assembleare	
Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel caso in cui abbiano ad oggetto	
le materie di cui agli artt. 2479, 4° comma, e 2480, Codice Civile, oppure quando lo richiedono uno o più	
amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei soci consorziati.	
Articolo 17- Forme e luogo di convocazione dell'assemblea	
L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	
In caso di impossibilità di tutti i componenti l'organo amministrativo o di loro inattività, l'assemblea può essere	
convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
L'assemblea viene convocata con avviso spedito con almeno otto giorni di anticipo o, se spedito successivamente,	
ricevuto con almeno cinque giorni di anticipo, rispetto a quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata,	
ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli	
aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. A tal fine, si considerano comunque mezzi idonei il telefax, il	
telegramma e la e-mail.	
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da	
trattare. L'avviso di convocazione può altresì prevedere una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in	

	cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa sono	
	presenti in proprio tutti i soci consorziati e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati	
	e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove nominati, non partecipano	
	personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della	
	società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e	
	di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Articolo 18- Costituzione e svolgimento dell'assemblea	
	La costituzione e lo svolgimento dell'assemblea sono disciplinate dall'art. 2479-bis, Codice Civile.	
	Al presidente dell'assemblea compete constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati	
	delle votazioni.	
	L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, collegati mediante audioconferenza o videoconferenza,	
	purché siano presenti nello stesso luogo presidente e segretario, sia consentito al presidente di accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia	
	possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del	
	giorno.	
	Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso, le partecipazioni dei soci presenti	
	in assemblea vengono tutte computate sia ai fini del calcolo del capitale sociale necessario per la regolare	
	costituzione dell'assemblea, sia per il calcolo delle maggioranze richieste per l'approvazione della delibera.	
	Articolo 19 - Rappresentanza in assemblea	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per	
	delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del	
	rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.	

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.	
E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee nei limiti di argomenti determinati.	
La rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.	
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario se nominato o	
dal Notaio, ove richiesto dalle norme di legge o dal presente statuto.	
Si applica l'art. 2375, Codice Civile.	
AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ	
Articolo 20- Sistema di amministrazione	
L'amministrazione della società è affidata ad un amministratore unico, anche non socio, scelto nell'ambito di una	
terna di soggetti designati dal Consorzio Asmez, con sede in Napoli alla Via G. Porzio centro direzionale isola G1,	
codice fiscale 06781060634.	
Articolo 21- Nomina e cause di ineleggibilità e di decadenza	
Non possono assumere la carica di amministratore unico e, se nominate, decadono dalla carica le persone che si	
trovino in una o più delle condizioni di cui all'art. 2382, Codice Civile.	
Articolo 22 - Durata in carica, revoca e cessazione dei componenti l'organo amministrativo	
L'organo amministrativo dura in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni.	
La cessazione dell'amministratore unico ha effetto dal momento della sua sostituzione.	
Articolo 23 - Poteri dell'organo amministrativo	
L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'impresa e compie le operazioni necessarie	
per l'attuazione dell'oggetto sociale, ad eccezione degli atti riservati, dalla legge o dal presente statuto, alla	
competenza dei soci.	
L'organo amministrativo è investito altresì del potere di redigere e approvare eventuali regolamenti per il miglior	
funzionamento della società consortile e per meglio disciplinare i rapporti tra i soci.	
Articolo 24- Rappresentanza della società	

I poteri di rappresentanza generale della società competono all'amministratore unico.	
Articolo 25- Compenso dell'amministratore unico	
All'amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, un compenso fisso	
annuale pari ad € 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zerozero) rivalutabile annualmente sulla base della	
variazione dell'indice Istat rispetto all'anno precedente nonché, nel caso di realizzazione ed esecuzione di progetti	
comunque finanziati, un compenso giornaliero, per ogni giornata lavorativa, determinato nella misura massima	
consentita dalle vigenti norme regolatrici dei finanziamenti attivati per la realizzazione dei detti progetti.	
CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ SOCIALE	
Articolo 26- Poteri di controllo dei soci	
I soci hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. A tal fine l'organo	
amministrativo predispone strumenti e metodologie adeguati a:	
a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza	
delle attività;	
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità delle attività, al fine di	
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;	
c) valutare le prestazioni del personale con eventuale qualifica dirigenziale;	
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di	
determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.	
Articolo 27- Organi di controllo	
Con decisione dei soci possono essere nominati un revisore contabile ovvero il collegio sindacale.	
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477,	
Codice Civile.	

	Articolo 28- Composizione e durata del collegio sindacale	
	Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti e opera ai sensi di legge.	
	Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.	
	I componenti il collegio sindacale sono rieleggibili.	
	Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro	
	ufficio.	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia così	
	come modificato dal D.Lgs. n.6 del 2003.	
	Articolo 29- Revisore contabile	
	Qualora, in alternativa alla nomina del collegio sindacale e ad esclusione dei casi in cui la nomina di quest'ultimo	
	sia obbligatoria, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro	
	istituito presso il Ministero di Giustizia.	
	Si applicano in tal caso gli artt. 2409 bis e seguenti del codice civile dettati in tema di controllo contabile.	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	Articolo 30- Esercizio sociale	
	L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	Articolo 31- Bilancio ed utili	
	Al termine di ciascun esercizio, l'organo amministrativo provvede, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dello stesso, alla redazione del progetto di bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione da parte dei soci.	
	Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in tali casi l'organo amministrativo segnala	

Comune di CITTANOVA


Comune di CITTANOVA

**ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CHE PRECEDE**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in relazione alla
Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO _____

Cittanova, li 17/04/08



Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole in relazione alla
Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Cittanova, li _____

ORIGINALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
D.ssa Maria Grazia NICOLO'



IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Caterina Paola ROMANO'

Della suesesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 28/04/08 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Messo Comunale
(Demoro Francesco)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Responsabile del Servizio AA.GG.

Visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione

A) E' stata affissa all'Albo Pretorio del Comune come da attestazione che precede;

B) è divenuta esecutiva il giorno 11/05/08

C1 perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134 4° comma - D. Lgs 18/8/2000 N.267);
C2 perché **decorsi 10 giorni dalla pubblicazione** (art. 134 3° comma- D. Lgs 18/8/2000 N.267)

(per le attestazioni di cui alle lettere A-B-C1-C2)

Dalla Residenza Comunale 11/05/08



Il Responsabile del Servizio AA.GG.